Norme&TributiPlus
Il Sole 24 Ore
NT+ DIRITTO

APPROFONDIMENTO ▪ 5 MAGGIO 2026

Cashback e reverse charge: la riduzione del prezzo non legittima la variazione in diminuzione

di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella

VENTIQUATTRORE AVVOCATO TRIBUTI

LA QUESTIONE

Nelle operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/1972, il cedente può esercitare la variazione in diminuzione dell'IVA ex articolo 26 del medesimo decreto in presenza di una sopravvenuta riduzione del corrispettivo riconosciuta direttamente al consumatore finale (ad esempio mediante operazioni di cashback)?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Dpr n. 633/1972: art. 26, comma 2 - Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Dpr n. 633/1972: rt. 17, comma 6, lettera b) - Debitore d'imposta
Dpr n. 633/1972: art. 13 - Base imponibile
Dpr n. 633/1972: art. 19 - Detrazione
Direttiva 2006/112/CE: art. 90 - Riduzione della base imponibile
TFUE: art. 267 - Rinvio pregiudiziale
Cassazione civ., Sez. V, Ord., 20 aprile 2026, n. 10259

La disciplina

L'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 disciplina la procedura di variazione dell'imponibile e dell'imposta, prevedendo la possibilità, per il cedente o prestatore, di emettere una nota di variazione in diminuzione quando, successivamente all'emissione della fattura, l'operazione originaria viene meno in tutto o in parte, ovvero se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

La disposizione si inserisce nel più ampio sistema dell'IVA, quale imposta che colpisce il consumo effettivo e che grava, in via definitiva, sul consumatore finale. Ne deriva che l'imposta deve essere commisurata alla controprestazione effettivamente percepita dal soggetto passivo. In tale prospettiva si inserisce il principio di matrice unionale sancito dall'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile non può eccedere il corrispettivo realmente incassato e, pertanto, deve essere ridotta in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo successivamente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione è espressione del principio di neutralità dell'IVA, che impone di ancorare e commisurare l'imposta al corrispettivo effettivamente percepito.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

La funzione della procedura di variazione in diminuzione è, dunque, quella di evitare che l'IVA - originariamente applicata su una base imponibile poi ridimensionata - resti definitivamente a carico del soggetto passivo, in contrasto con la logica di neutralità che permea l'imposta. Sul piano operativo, la variazione si realizza mediante l'emissione di una nota di credito, che consente al cedente di recuperare l'imposta precedentemente versata e, specularmente, impone al cessionario di rettificare la detrazione operata.

Affinché la variazione in diminuzione possa legittimamente essere effettuata, devono ricorrere alcuni presupposti essenziali. In primo luogo, la variazione presuppone l'esistenza di un'operazione originaria correttamente assoggettata a IVA e regolarmente documentata mediante fattura e registrazione contabile. In secondo luogo, è necessario che si sia verificato un evento sopravvenuto rispetto alla fatturazione, idoneo a incidere sull'ammontare dell'operazione già documentata. Infine, la variazione richiede un collegamento diretto con l'operazione originaria: la rettifica deve iscriversi nel perimetro del medesimo rapporto impositivo generato dall'operazione originaria, e deve far capo al soggetto che per tale operazione rivesta la qualità di debitore d'imposta nei confronti dell'Erario. È, pertanto, onere del contribuente fornire la prova della corrispondenza tra le due operazioni (originaria e sopravvenuta), in modo da palesare inequivocabilmente l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria e l'oggetto della registrazione della variazione.

Accanto a tale disciplina si colloca il meccanismo del reverse charge, disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 633/1972, che, in deroga al principio generale per cui l'IVA è dovuta dal cedente o prestatore, comporta l'inversione dell'obbligo di applicazione dell'imposta, designando il cessionario quale debitore. Sul piano operativo, la legge impone al cedente di emettere fattura senza addebito d'imposta, mentre il cessionario procede all'integrazione della fattura e al versamento dell'imposta.

L'istituto trova applicazione, da un lato, in relazione alle prestazioni di servizi internazionali per le quali le regole sulla territorialità individuano il Paese del cessionario come quello in cui l'imposta è dovuta, in funzione di semplificazione degli adempimenti del prestatore non stabilito; dall'altro, in relazione a determinate operazioni interne, individuate dal legislatore in settori particolarmente esposti al rischio di frode. In questo secondo ambito l'inversione contabile risponde a una finalità antievasiva, perseguita mediante l'accentramento, in capo a un unico soggetto - il cessionario - sia del debito d'imposta sia del diritto alla detrazione.

Tra i settori inclusi nell'ambito applicativo dell'art. 17, comma 6, lettera b), del d.P.R. n. 633/1972 figura il commercio di telefoni cellulari. Ne consegue che, per tali cessioni, il debito d'imposta non fa capo al cedente bensì al cessionario, il quale potrà successivamente esercitare il diritto di detrazione dell'IVA assolta. In capo al cedente non risulta dunque individuabile un'IVA attiva relativa alle medesime operazioni, poiché - per effetto dell'inversione contabile - egli non riveste la qualifica di debitore d'imposta.

La "frattura strutturale" introdotta dal reverse charge

La soluzione accolta dalla Suprema Corte si fonda su un'applicazione rigorosa dei presupposti che legittimano la variazione in diminuzione. Come si è detto, oltre all'esistenza di un'operazione originaria assoggettata a IVA e alla sopravvenienza di un evento modificativo, è necessario il ricorrere di un ulteriore requisito che presenta un duplice profilo, oggettivo e soggettivo.

Sul piano oggettivo, risulta essenziale l'esistenza di un collegamento diretto tra operazione originaria e operazione sopravvenuta, che renda verificabile la totale coincidenza tra l'oggetto della

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

fattura e della registrazione originaria, da un lato, e l'oggetto della registrazione della variazione, dall'altro.

Sul piano soggettivo, risulta imprescindibile l'identità tra il soggetto passivo che presenta istanza di rimborso IVA e il soggetto passivo debitore d'imposta. Il meccanismo di variazione in diminuzione postula, infatti, che la rettifica si inserisca all'interno del medesimo rapporto impositivo nel quale il richiedente abbia rivestito la qualità di debitore d'imposta nei confronti dell'Erario.

Su questo piano si innesta la peculiarità del reverse charge, che - in deroga al principio generale per cui l'IVA è dovuta dal cedente - determina una scissione tra il soggetto che realizza l'operazione economica (cedente o prestatore) e il soggetto che, per la medesima operazione, riveste la qualità di debitore d'imposta (cessionario). È proprio quanto accaduto nel caso in esame.

La Corte, dopo aver riconosciuto che le operazioni di cashback, determinando una riduzione del corrispettivo effettivamente sostenuto dal consumatore finale, sono idonee in astratto a integrare una sopravvenuta modificazione dell'operazione originaria, ha precisato che tale requisito, da solo, non è sufficiente a legittimare la variazione in diminuzione, risultando indispensabile la sussistenza dell'ulteriore requisito della coincidenza tra l'operazione originaria e quella soggetta a rettifica. L'inversione contabile introduce - secondo il lessico della pronuncia - una vera e propria "frattura strutturale", che si manifesta su entrambi i piani.

Sul piano oggettivo, il rapporto impositivo originario (fornitore/rivenditore) e quello a valle (rivenditore/consumatore) fanno capo a soggetti passivi distinti: la riduzione di prezzo riconosciuta al consumatore finale, collocandosi a valle della catena distributiva, non altera il corrispettivo contrattuale pattuito a monte, che rimane immutato sia sul piano giuridico sia su quello fiscale. Sul piano soggettivo, il cedente - pur essendo parte dell'operazione economica - non riveste la qualità di debitore d'imposta, posta a carico del cessionario. In assenza di tali requisiti, l'Amministrazione finanziaria prima e i giudici tributari poi sono legittimati a negare l'applicazione della procedura.

Coerente con tale impostazione è l'esclusione di qualsiasi violazione del principio di neutralità dell'IVA, dedotta dalla società ricorrente. Il meccanismo dell'inversione contabile risulta neutrale per l'Erario qualora il cessionario, debitore d'imposta, abbia regolarmente integrato la fattura e detratto l'imposta. Il principio di neutralità opera, per sua natura, in relazione all'operazione imponibile e al soggetto che ne sia debitore: la rettifica dell'imponibile e dell'imposta afferenti alla cessione a monte risulta, pertanto, coerente con la posizione del cessionario-debitore d'imposta, non con quella del cedente.

La distinzione del precedente Cassazione n. 10104/2020 e la giurisprudenza euro-unitaria

Il profilo di maggior interesse della pronuncia risiede nella espressa distinzione del precedente Cass. n. 10104/2020, che la ricorrente aveva invocato a fondamento della propria pretesa. In quella diversa fattispecie la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, la variazione in diminuzione in favore del fornitore che avesse riconosciuto - direttamente o tramite buoni - uno sconto al consumatore finale, anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto con quest'ultimo, purché lo sconto fosse univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra fornitore e rivenditore.

Tale precedente - chiarisce la pronuncia in commento - attiene al regime IVA ordinario, nel quale il fornitore conserva la qualità di debitore dell'imposta sull'operazione a monte e sussiste, dunque, la

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

riferibilità della rettifica al medesimo soggetto passivo. Nel diverso assetto del reverse charge, l'inversione contabile trasferisce sul cessionario il debito d'imposta relativo alla cessione a monte e, per ciò stesso, preclude al cedente la possibilità di recuperare un'imposta che non ha mai assolto. Il cashback corrisposto al consumatore finale, pur incidendo in termini economici sul prezzo complessivamente sopportato, rimane estraneo al rapporto impositivo a monte e non ne consente alcuna rettifica in capo al cedente.

Sulla medesima ratio si fonda il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, formulata in via subordinata dalla ricorrente. La Suprema Corte ha rilevato che i precedenti euro-unitari richiamati - a partire dalla nota pronuncia Elida Gibbs (causa C-317/94) - riguardano sempre fattispecie del regime IVA ordinario, nelle quali il fornitore che pratica lo sconto è soggetto passivo debitore dell'imposta sulla cessione fatturata con addebito dell'IVA. Nel regime di inversione contabile, invece, l'imposta non è mai stata assolta dal soggetto che ne chiede il rimborso e il rapporto impositivo è strutturalmente diverso da quello esaminato dalla giurisprudenza eurounionale invocata. Mancano, pertanto, i presupposti di rilevanza e necessità del rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE: la soluzione accolta discende da principi euro-unitari chiari e non controversi, applicati a una fattispecie (il reverse charge) strutturalmente diversa da quelle scrutinate dalla Corte di giustizia.

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 20 aprile 2026, n. 10259

La controversia trae origine dal diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'accoglimento delle istanze di rimborso IVA presentate da una società operante su scala mondiale nel settore della telefonia mobile, relative a cessioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile alle quali erano collegate operazioni promozionali di cashback.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, le cessioni a monte erano soggette al meccanismo del reverse charge, il cui principale effetto consiste nel trasferire l'obbligo di assolvimento dell'IVA dal cedente al cessionario, escludendo in radice la possibilità, per la società cedente, di operare variazioni in diminuzione su un'imposta della quale non riveste la qualità di debitore nei confronti dell'Erario. La società ricorrente, dal canto suo, ha sostenuto che la riduzione del corrispettivo comprensivo di IVA, riconosciuta al consumatore finale mediante cashback, costituisse condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione del meccanismo rettificativo previsto dall'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'applicabilità della procedura di variazione in diminuzione è subordinata non solo al verificarsi di un requisito meramente economico - consistente in una sopravvenuta modifica dell'operazione originaria - ma anche al ricorrere di specifici presupposti giuridici, che impongono una piena coerenza tra operazione originaria, rettifica e soggetto passivo coinvolto.

Sul piano del diritto sostanziale, la Cassazione ha affermato che la variazione in diminuzione prevista dall'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 costituisce un rimedio interno al rapporto impositivo e presuppone che la rettifica sia operata dal medesimo soggetto che ha addebitato e versato l'imposta. Nel regime di reverse charge, invece, si verifica una dissociazione tra il soggetto che effettua la cessione e quello tenuto al pagamento dell'IVA, con la conseguenza che il cedente non può intervenire su un'imposta che non gli è mai stata imputata.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

Il cashback riconosciuto al consumatore finale - prosegue la Corte - non modifica il corrispettivo pattuito tra produttore e rivenditore e non è, pertanto, idoneo a determinare una riduzione della base imponibile rilevante ai fini dell'operazione a monte. Né può ritenersi violato l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, poiché il principio di riduzione della base imponibile in caso di diminuzione del prezzo opera sempre con riferimento al soggetto passivo debitore dell'imposta, che, nel caso di specie, è il cessionario e non la società cedente.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, evidenziando che la doglianza non investe un errore di diritto, limitandosi a rimettere in discussione un accertamento di fatto - ossia se e in quale misura l'Amministrazione fosse stata resa edotta dell'applicazione del regime di inversione contabile all'operazione oggetto di interpello. Una simile contestazione implica una rivalutazione del merito della vicenda, attività che esula dai limiti del giudizio di legittimità.

Conclusioni e osservazioni finali

La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a preservare la coerenza interna del sistema IVA, evitando che strumenti come la variazione in diminuzione siano utilizzati al di fuori dei limiti strutturali per cui sono stati concepiti. La possibilità di operare una variazione in diminuzione non può essere valutata in astratto, ma deve essere verificata alla luce della concreta configurazione del rapporto impositivo.

La Corte adotta un approccio rigoroso: la riduzione del prezzo, pur rilevante sul piano economico, non è sufficiente se non si accompagna alla coincidenza tra soggetto passivo e debitore d'imposta e al collegamento diretto con l'operazione originaria. Il reverse charge, proprio perché altera la struttura soggettiva del rapporto impositivo, impedisce il verificarsi di tali condizioni e preclude qualsiasi intervento correttivo da parte del cedente, anche in presenza di riduzioni di prezzo che incidono sul piano economico lungo la catena distributiva.

Significativa, in tale prospettiva, è la netta presa di posizione della Suprema Corte sulla non trasponibilità al regime di inversione contabile dei principi affermati - in ambito ordinario - dalla giurisprudenza Elida Gibbs e dal precedente Cass. n. 10104/2020. Si delinea così una linea di confine ermeneutica tra le due fattispecie, che vale a circoscrivere l'ambito applicativo della variazione in diminuzione attivata dal fornitore in favore del consumatore finale al solo regime ordinario, escludendola in radice nei settori sottoposti a reverse charge.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia è destinata a incidere sulle politiche commerciali delle imprese che operano nei comparti soggetti a inversione contabile (telefonia mobile, dispositivi elettronici, materiali ferrosi, edilizia, energia): le campagne basate su cashback o su sconti riconosciuti direttamente al consumatore finale dovranno essere attentamente valutate alla luce del regime IVA applicabile alle operazioni a monte. In presenza di reverse charge, la riduzione del prezzo non si traduce automaticamente in un diritto al recupero dell'imposta e potrà, semmai, riflettersi sui margini economici dell'operazione promozionale.

Il principio di neutralità dell'IVA, pur conservando portata fondamentale, non assume rilevanza tale da superare i presupposti soggettivi della variazione in diminuzione: opera entro i confini del rapporto impositivo e non può essere invocato per colmare la discontinuità introdotta dal reverse charge. In conclusione, la decisione conferma che, in materia di IVA, il rispetto dei presupposti formali e soggettivi prevale su ogni considerazione economica: la variazione in diminuzione non è

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

strumento di riequilibrio generale, ma resta confinata entro i limiti rigorosi tracciati dall'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 e dalla struttura del singolo rapporto impositivo.

LA PRATICA

Il caso concreto

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 20 aprile 2026, n. 10259

La massima

In tema di IVA, nelle operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), la procedura di variazione in diminuzione di cui all'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 non può essere attivata dal cedente che non rivesta la qualità di debitore dell'imposta. Anche in presenza di una sopravvenuta riduzione del prezzo - come nel caso di operazioni di cashback corrisposte direttamente al consumatore finale - la rettifica dell'imponibile e dell'imposta presuppone la coincidenza tra il soggetto che ha assolto l'IVA e quello che richiede il rimborso, nonché il collegamento diretto tra l'oggetto della rettifica e quello dell'operazione originaria. La "frattura strutturale" introdotta dall'inversione contabile preclude in radice la trasposizione al regime di reverse charge dei principi affermati - in ambito ordinario - dalla giurisprudenza Elida Gibbs (CGUE C-317/94) e da Cass. n. 10104/2020.

Il quadro giuridico e normativo

La fattispecie esaminata si sviluppa lungo due direttrici della disciplina IVA: la procedura di variazione in diminuzione e il meccanismo del reverse charge.

Da un lato, l'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 consente al soggetto passivo, in presenza di determinati presupposti, di rettificare l'imponibile e l'imposta qualora, successivamente all'emissione della fattura, intervenga una riduzione del corrispettivo. La norma recepisce il principio unionale sancito dall'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui, in ossequio al principio di neutralità dell'IVA, la base imponibile deve essere ridotta quando il prezzo viene meno o si riduce.

Dall'altro lato, l'articolo 17 del d.P.R. n. 633/1972 disciplina il reverse charge, prevedendo, in specifiche ipotesi - tra cui le cessioni di telefoni cellulari ex comma 6, lettera b) - che l'obbligo di assolvere l'IVA sia trasferito dal cedente al cessionario. Si tratta di un meccanismo derogatorio rispetto al sistema ordinario, che comporta una scissione tra il soggetto che realizza l'operazione economica (il cedente) e il soggetto che riveste la qualità di debitore d'imposta (il cessionario).

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato nel tempo un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicabilità dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972, limitandolo alle ipotesi in cui sussistano alcuni presupposti essenziali, tra i quali assume importanza decisiva la circostanza che la rettifica si inserisca nel perimetro del medesimo rapporto impositivo generato dall'operazione originaria, e faccia capo al soggetto che, in relazione a tale operazione, sia debitore d'imposta nei confronti dell'Erario.

Il caso di specie

L'ordinanza n. 10259 del 20 aprile 2026 offre un'applicazione paradigmatica di tali principi. La vicenda trae origine dall'attività di una società multinazionale operante nel settore della telefonia mobile, che commercializzava telefoni cellulari attraverso una rete di rivenditori.

Le cessioni dal produttore ai rivenditori avvenivano in regime di reverse charge, con emissione di fatture senza addebito d'imposta e assolvimento dell'IVA in capo ai cessionari. I rivenditori, a loro

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

volta, vendevano i beni ai consumatori finali applicando l'IVA secondo le regole ordinarie. Parallelamente, la società promuoveva campagne di cashback riconoscendo direttamente ai consumatori finali un rimborso parziale del prezzo pagato. Sulla base di tale riduzione economica del corrispettivo, la contribuente ha presentato istanze di rimborso IVA per gli anni 2015 e 2016, ritenendo applicabile la procedura di variazione in diminuzione ex articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972.

L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, evidenziando come la società non avesse mai assolto l'IVA sulle operazioni a monte, essendo queste soggette a inversione contabile. La Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 4034/2018) e la Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 4079/2019) hanno confermato l'impostazione dell'Ufficio, escludendo la possibilità di operare la variazione in diminuzione in assenza della qualità di debitore d'imposta.

La società ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi: con il primo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 19 e 26 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 90 della direttiva 2006/112/CE - ha sostenuto che il cashback determinasse una riduzione del corrispettivo rilevante ai fini IVA e che il diniego del rimborso fosse contrario ai principi unionali di neutralità e proporzionalità; con il secondo, ha lamentato la violazione degli artt. 10 e 11 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) per non avere il giudice di merito tenuto conto del principio di legittimo affidamento, alla luce di una risposta favorevole resa dall'Amministrazione in sede di interpello. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il primo motivo come infondato, richiamando il principio per cui la variazione in diminuzione presuppone la totale coincidenza tra il soggetto che ha addebitato e versato l'imposta e quello che intende rettificarla; nel regime di reverse charge, tale presupposto viene meno, poiché il debitore dell'IVA è il cessionario e non il cedente. La Corte ha precisato che il cashback riconosciuto al consumatore finale non incide sul corrispettivo pattuito tra produttore e rivenditore e, pertanto, non modifica l'operazione originaria rilevante ai fini dell'imposta indiretta.

Particolarmente rilevante è la distinzione del precedente Cass. n. 10104/2020 - invocato dalla ricorrente - sul presupposto che esso atteneva al regime IVA ordinario (nel quale il fornitore conserva la qualità di debitore dell'imposta) e non era trasponibile al diverso assetto soggettivo del reverse charge. Sul medesimo presupposto, la Corte ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale, escludendo la sussistenza di un dubbio interpretativo rilevante sull'art. 90 della direttiva 2006/112/CE: i precedenti euro-unitari richiamati dalla ricorrente - a cominciare dalla sentenza Elida Gibbs - riguardano sempre il regime IVA ordinario e non sono pertinenti alla diversa fattispecie dell'inversione contabile.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la doglianza non investiva un errore di diritto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione di un accertamento di fatto operato dal giudice d'appello - ossia se l'Amministrazione fosse stata effettivamente edotta dell'applicazione del regime di reverse charge all'operazione oggetto di interpello - attività estranea ai limiti del giudizio di legittimità.

Osservazioni conclusive

La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a preservare la coerenza interna del sistema IVA, evitando che strumenti come la variazione in diminuzione siano utilizzati al di fuori dei limiti strutturali per cui sono stati concepiti. La Corte adotta un approccio rigoroso: la riduzione del prezzo, pur rilevante sul piano economico, non è sufficiente se non si accompagna alla coincidenza tra soggetto passivo e debitore d'imposta e al collegamento diretto con l'operazione originaria. Il reverse charge, proprio perché altera la struttura soggettiva del rapporto impositivo, impedisce il verificarsi di tali condizioni.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

Dal punto di vista operativo, la pronuncia evidenzia come le politiche commerciali basate su cashback o su sconti riconosciuti direttamente al consumatore finale debbano essere attentamente valutate alla luce del regime IVA applicabile alle operazioni a monte. In presenza di inversione contabile, la riduzione del prezzo non si traduce automaticamente in un diritto al recupero dell'imposta in capo al fornitore e potrà, semmai, incidere unicamente sui margini economici dell'operazione promozionale.

La distinzione operata dalla Suprema Corte rispetto al precedente Cass. n. 10104/2020 e ai principi affermati dalla giurisprudenza Elida Gibbs assume valore sistematico: delimita con nettezza l'ambito applicativo della variazione in diminuzione attivata dal fornitore in favore del consumatore finale al solo regime IVA ordinario, escludendola in radice nei settori sottoposti a reverse charge. Si tratta di un punto fermo destinato a orientare la prassi delle imprese che operano nei comparti soggetti a inversione contabile (telefonia mobile, dispositivi elettronici, materiali ferrosi, edilizia, energia) e a indirizzare la pianificazione delle relative campagne promozionali.

Il principio di neutralità dell'IVA, pur conservando portata fondamentale, non assume rilevanza tale da superare i presupposti soggettivi della variazione in diminuzione: opera entro i confini del rapporto impositivo e non può essere invocato per colmare la discontinuità introdotta dal reverse charge.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Le Massime

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 20 aprile 2026, n. 10259

In tema di IVA, nelle operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), la procedura di variazione in diminuzione di cui all'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 non può essere attivata dal cedente che non riveste la qualità di debitore dell'imposta. Anche in presenza di una sopravvenuta riduzione del prezzo - come nel caso di operazioni di cashback corrisposte direttamente al consumatore finale - la rettifica dell'imponibile e dell'imposta presuppone la coincidenza tra il soggetto che ha assolto l'IVA e quello che richiede il rimborso, nonché il collegamento diretto tra l'oggetto della rettifica e quello dell'operazione originaria.

Cassazione civ., Sez. V, Ord., 5 agosto 2025, n. 22625

In materia IVA, ai fini dell'applicazione della procedura di variazione in diminuzione, lo stesso contribuente è tenuto a fornire la prova della corrispondenza tra le due operazioni (originaria e sopravvenuta), mediante la specifica indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, sì da dimostrare l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originarie e l'oggetto della registrazione della variazione.

Cassazione civ., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10104

In tema d'IVA, è consentita la variazione in diminuzione della base imponibile al fornitore che, in virtù di una sua scelta imprenditoriale autonoma e spontanea, abbia distribuito buoni ai consumatori finali, da cui sia conseguita la restituzione, da parte sua, al distributore di una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva sia dell'imponibile sia dell'imposta, anche se derivante da sconti concessi dal cedente a consumatori finali con cui non sussista un diretto contratto di compravendita, ma a condizione che tale sconto sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra fornitore e rivenditore". Il principio è stato espressamente dichiarato non trasponibile al regime di reverse charge dalla pronuncia in commento.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

Cassazione civ., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22940

In tema di IVA, nell'ipotesi di variazione dell'imponibile, il contribuente è tenuto a fornire la prova della corrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta, dimostrando l'identità di oggetto tra le fatture, ferma la possibilità, qualora la corrispondenza tra detti documenti contabili non emerga inequivocabilmente, di ricorrere ad altri mezzi di prova, nel rispetto dei principi generali in materia.

Cassazione civ., Sez. V, 26 giugno 2015, n. 13250

In tema di variazione in diminuzione, il contribuente è tenuto a fornire la prova della corrispondenza tra le due operazioni (originaria e sopravvenuta) mediante la specifica indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, dimostrando, pertanto, l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originarie (da un canto) e l'oggetto della registrazione della variazione (dall'altro), in modo da palesare inequivocabilmente la corrispondenza tra i due atti contabili.

Fonte. Pubblicato su NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, rubrica Ventiquattrore Avvocato (Approfondimento), 5 maggio 2026.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/cashback-e-reverse-charge-riduzione-prezzo-non-legittima-variazione-diminuzione-AIMROhsC
Estratto a uso di documentazione professionale dell'autrice. © Il Sole 24 Ore S.p.A. – Riproduzione riservata.